



Il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in particolare l'art. 1, comma 1032;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito nella legge n. 121 del 14 Luglio 2008;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158 "Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il codice delle comunicazioni elettroniche emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico della radiotelevisione*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con particolare riferimento all'art. 3-*quinquies*, comma 3 e 5, e successive modificazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 22 giugno 2011, n. 353/11/CONS, con la quale è stato approvato il Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;

VISTI gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 2012 a Ginevra, sottoscritti dall'Italia;

VISTI gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 2015 a Ginevra, sottoscritti dall'Italia;

VISTA la decisione UE 2017/899 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, del 17 maggio 2017, la quale prevede il termine del 2020 per la liberazione della banda 700MHz con la flessibilità di due anni per gli Stati membri che adducano giustificate ragioni, nonché la conclusione del coordinamento internazionale delle frequenze tra paesi confinanti dell'Unione Europea entro il 31 dicembre 2017 e la predisposizione di un piano nazionale con la tempistica di liberazione (*road map*) entro il 30 giugno 2018;

VISTI gli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalle autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017;

EFFETTUATA la consultazione pubblica di cui all'art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, svolta dal 4 aprile 2018 all'11 maggio 2018, tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico dello schema di decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 27 giugno 2018, n. 290/18/CONS, che approva il nuovo Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF 2018), pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità medesima il 12 luglio 2018;

RITENUTO di dover suddividere il territorio nazionale in 4 aree geografiche per il rilascio delle frequenze, anche con lo scopo di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia, tenendo conto a tal fine di quanto dichiarato e concordato nell'ambito dei coordinamenti internazionali ed al fine di assicurare un uso efficiente delle risorse frequenziali, la segmentazione dell'utenza coinvolta, la riduzione dei disagi per i cittadini e dei costi per gli operatori di rete, in coerenza con le aree tecniche utilizzate nel Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF 2018);

CONSIDERATA la necessità di prevedere un calendario di transizione, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, con una sequenza di rilasci e accensioni delle frequenze, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e tale da garantire la compatibilità degli impianti e assicurare altresì la continuità tra aree limitrofe;

RITENUTO, al fine di consentire nel periodo transitorio un uso più efficiente dello spettro, di garantire il trasporto del maggior numero di fornitori di servizi di media audiovisivi e di agevolare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione

verso standard di trasmissione avanzati, di prevedere la dismissione della codifica MPEG2 in favore della codifica MPEG4 su standard DVBT;

DECRETA

Articolo 1

(Aree geografiche)

1. Allo scopo di definire un calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, il territorio nazionale è suddiviso in quattro aree geografiche, di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, per assicurare, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e con le aree tecniche utilizzate nel Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF 2018), il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed anche allo scopo di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia, assicurando un uso efficiente delle risorse frequenziali, l'ottimizzazione della compatibilità degli impianti tra aree geografiche e la segmentazione dell'utenza coinvolta.

2. Nell'ambito delle quattro aree geografiche di cui al comma 1 sono individuate delle aree ristrette, di cui alla Tabella 2, allegata al presente decreto, interessate dai rilasci delle frequenze dei canali 50 e 52 da parte degli operatori nazionali titolari dei relativi diritti d'uso.

Articolo 2

(Periodo transitorio e fasi temporali)

1. Il periodo transitorio di cui ai commi 2 e 3 è fissato, in attuazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 1028 e 1032, ed in coerenza con le previsioni di cui alla decisione (UE) 2017/899, tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati.

2. Il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 è suddiviso in quattro fasi temporali cui associare rispettivamente le quattro aree geografiche di cui all'art. 1,

commi 1 e 2, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettere b), c) e d).

3. Il periodo dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022 è suddiviso in tre fasi temporali cui associare rispettivamente le quattro aree geografiche per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera e).

4. I criteri per effettuare l'associazione tra ciascuna delle aree geografiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e le fasi temporali di cui ai commi 2 e 3, sono i seguenti:

- a) esclusione o riduzione di problemi interferenziali verso i Paesi radio-eletttricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;
- b) ottimizzazione della compatibilità degli impianti tra aree geografiche;
- c) continuità tra aree limitrofe;
- d) riduzione dei disagi per i cittadini e dei costi per gli operatori di rete.

Articolo 3

(Calendario)

1. In base alla applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, il calendario del periodo transitorio nelle quattro aree geografiche di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, secondo le fasi temporali indicate nell'articolo 2, commi 2 e 3, è definito dalle Tabella 3 e 5, allegate al presente decreto.

2. Le specifiche date relative alle attività del periodo transitorio per ciascuna delle aree geografiche di cui alle Tabelle 1, 2 e 4, secondo il calendario previsto dalle tabelle 3 e 5, allegate al presente decreto, sono stabilite con successivi decreti direttoriali, da emanarsi entro il termine di tre mesi antecedenti a ciascuna delle date suindicate per ogni singola area geografica.

Articolo 4

(Rilascio frequenze per Aree geografiche nel periodo transitorio)

1. Nelle quattro aree geografiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del presente decreto, secondo il calendario definito dalla Tabella 3, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero dello Sviluppo economico, le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n.

205, oggetto di diritto d'uso per le aree corrispondenti, sono rispettivamente rilasciate da:

- a) tutti gli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale per ogni area geografica di cui alla Tabella 1;
- b) concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, relativamente alle frequenze UHF e VHF del multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale (Mux 1 Rai) per ogni area geografica di cui alla Tabella 1;
- c) operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale, relativamente ai canali 50 e 52 per ogni area geografica ristretta di cui alla Tabella 2;
- d) operatori di rete in ambito nazionale titolari di diritto d'uso delle frequenze e nelle aree territoriali di cui alla Tabella 4, pianificate dal PNAF 2018 per ogni area geografica di cui alla Tabella 1 per:
 - i. operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale,
 - ii. il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, relativamente alle frequenze del multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale.

2. Nel periodo dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022, secondo le tre fasi temporali riferite alle quattro aree geografiche di cui alla Tabella 5, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero dello Sviluppo economico, gli operatori nazionali rilasciano le restanti frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oggetto di diritto d'uso nonché le frequenze di cui all'articolo 5 comma 2 e 3, attivate in via transitoria.

3. I soggetti di cui all'art. 30, comma 1 del decreto legislativo 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, rilasciano le frequenze oggetto delle relative autorizzazioni per ogni area geografica di cui alla Tabella 1, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero dello Sviluppo economico, secondo il calendario definito dalla Tabella 3. I medesimi soggetti hanno facoltà di presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, una nuova richiesta di autorizzazione nel rispetto del PNAF 2018 e in assenza di interferenze con altri legittimi utilizzatori. Gli operatori di rete in ambito locale titolari di ogni altra autorizzazione attribuita per ogni area geografica di cui alla Tabella 1, rilasciano le relative frequenze, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero dello Sviluppo economico, secondo il calendario definito dalla Tabella 3.

4. Ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 1036, in caso di mancata liberazione delle frequenze da parte dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3

entro le scadenze previste dal presente decreto, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della Polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

5. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dall'articolo 3 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero dello Sviluppo Economico agisce in rivalsa per tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario di cui al presente decreto.

Articolo 5

(Attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018)

1. Per ogni area geografica di cui alla Tabella 1, secondo il calendario di cui all'articolo 3, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono attivate le frequenze pianificate dal PNAF 2018 e assegnate dal Ministero dello Sviluppo Economico:

a) ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale;

b) al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, relativamente alle frequenze del multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale. Nel periodo transitorio 2020-2021 e comunque entro il 30 giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può utilizzare fino al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel multiplex del concessionario medesimo contenente l'informazione a livello regionale. Al termine del precitato periodo transitorio il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva il 20 per cento della capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale.

2. Secondo il calendario di cui all'articolo 3, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono assegnate, esclusivamente in via transitoria, dal Ministero dello Sviluppo economico agli operatori nazionali titolari di diritto d'uso dei canali 50, 52 per ogni area geografica ristretta di cui alla Tabella 2 e agli operatori nazionali titolari di diritto

d'uso delle frequenze e nelle aree territoriali di cui alla Tabella 4, nell'ambito di ogni area geografica di cui alla Tabella 1, in sostituzione di quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 4, frequenze disponibili. Il Ministero dello Sviluppo Economico procede all'assegnazione in via transitoria delle suddette frequenze, tenendo conto della necessità di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuità d'impresa e l'economicità della trasformazione e della realizzazione delle reti.

3. Ai sensi del comma 2 si considerano disponibili le frequenze non assegnate ad alcun operatore o le frequenze da rilasciare contestualmente da parte degli operatori di rete di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e lett. b) del presente decreto, nonché le frequenze pianificate nel PNAF 2018 e assegnate, a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze ad operatori di rete nazionali di cui all'art. 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al medesimo operatore di rete nazionale destinatario dell'assegnazione transitoria o ad un nuovo soggetto ad esso riconducibile nell'ambito delle citate procedure di cui al suddetto all'art. 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. Nel periodo dal 1 settembre 2021 al 30 giugno 2022, secondo la sequenza temporale delle quattro aree geografiche di cui alla Tabella 5, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono attivate le frequenze, pianificate dal PNAF 2018 e assegnate dal Ministero dello Sviluppo Economico ad operatori di rete nazionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5. Al fine di consentire nel periodo transitorio un uso più efficiente dello spettro, di garantire il trasporto del maggior numero di fornitori di servizi di media audiovisivi e di agevolare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso *standard* di trasmissione avanzati, in coincidenza con l'avvio delle attività del periodo transitorio stesso nell'Area 1 di cui alla Tabella 1, è disposta sull'intero territorio nazionale la dismissione della codifica MPEG2 in favore della codifica MPEG4 su standard DVBT.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 8 AGO. 2018

IL MINISTRO



ALLEGATO

Tabella 1 – Aree geografiche

AREA 1	Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna
AREA 2	Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, province di: Trento, Bolzano e Piacenza
AREA 3	Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Province di Cosenza e Crotona
AREA 4	Sicilia, province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro

Tabella 2 – Aree geografiche ristrette

AREA Ristretta 1	Province di: Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Viterbo, Roma, Latina, Oristano, Sassari.
AREA Ristretta 2	Province di: Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella, Novara, Varese, Como, Lecco, Milano, Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Cremona, Bergamo, Piacenza; Area di copertura degli impianti di Malles Venosta, Plan De Coronas, Brennero, Vipiteno Valle Isarco, Valle Isarco, San Candido, Prato alla Drava, Alta Val Venosta, Curon Venosta e Solda
AREA Ristretta 3*	Province di: Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine, Venezia, Treviso, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Mantova, Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Ravenna, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Taranto, Lecce, Matera, Cosenza, Crotone.
AREA Ristretta 4	Province di: Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Catania, Catanzaro, Reggio Calabria

*Province in cui in base alla coincidenza del calendario di cui alla tabella 3 e tabella 5, il rilascio disposto dall'art. 4, c. 1, lett. c) e assegnazione transitoria di cui all'art. 5, c. 2, non si applica. Sarà effettuato il rilascio di cui all'art. 4, comma 2 e attivazione ai sensi dell'art. 5, c. 3.

Tabella 3 – Calendario per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1032 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205

1 gennaio 2020 – 31 maggio 2020	Area 1 - Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna	Area Ristretta 1 - Province di: Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Viterbo, Roma, Latina, Oristano, Sassari.
1 giugno 2020 – 31 dicembre 2020	Area 2 - Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano,	Area Ristretta 2 - Province di: Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella, Novara, Varese, Como, Lecco, Milano, Lodi, Monza- Brianza, Pavia, Cremona, Bergamo, Piacenza; Area di copertura degli impianti di Malles Venosta, Plan De Coronas, Brennero, Vipiteno Valle Isarco, Valle Isarco, San Candido, Prato alla Drava, Alta Val Venosta, Curon Venosta e Solda
1 gennaio 2021 – 30 giugno 2021	Area 4 – Sicilia, province di: Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro	Area Ristretta 4 - Province di: Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Catania Catanzaro, Reggio Calabria
1 settembre 2021 – 31 dicembre 2021	Area 3 - Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Province di Cosenza e Crotona	Area Ristretta 3 - Province di: Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine, Venezia, Treviso, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Mantova, Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Ravenna, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Foggia, Bari, Barletta- Andria-Trani, Brindisi, Taranto, Lecce, Matera, Cosenza, Crotona

Tabella 4 - Frequenze pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui al comma 1033 dell'art. 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e per il multiplex in banda III VHF contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di programmi in ambito locale

Frequenza	Aree territoriali
8	Province di: Caltanissetta, Agrigento, Area corrispondente all' <i>allotment</i> GE06 di Bolzano-Ovest
24	Province di: Ragusa, Siracusa, Catania, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro
27	Area copertura impianto di Torino Eremo; Province di: Sassari (SS+OT), Oristano, Nuoro (NU+OG)
28	Area copertura impianto di Monte Penice
32	Province di: Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Catania, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria
37	Province di: Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Catania, Cosenza,* Crotona,* Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Puglia,* Matera,* Teramo,* Pescara,* Chieti,* Campobasso,* Marche,* Bologna,* Ferrara,* Forlì-Cesena,* Modena,* Ravenna,* Rimini,* Veneto,* Friuli V. G.*, provincia di Mantova*
41	Province di: Sassari (SS+OT), Oristano, Nuoro (NU+OG)
42	Province di: Ascoli Piceno,* Macerata,* Fermo,* Chieti,* Pescara,* Teramo,* Campobasso,* Puglia,* Matera,* Cosenza,* Crotona,* Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Catania
43	Sardegna

*Province in cui in base alla coincidenza del calendario di cui alla tabella 3 e tabella 5, il rilascio disposto dall'art. 4, c. 1, lett.d) e assegnazione transitoria di cui all'art. 5, c. 2 e 3, non si applica. Sarà effettuato il rilascio di cui all'art. 4, comma 2 e attivazione ai sensi dell'art. 5, c. 4.

Tabella 5 – Calendario per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 2 e art. 5 comma 3 del presente decreto

1 settembre 2021 – 31 dicembre 2021	Area 3 - Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, province di: Cosenza e Crotona
1 gennaio 2022 – 31 marzo 2022	Area 1 - Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna; Area 4 – Sicilia, province di: Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria
1 aprile 2022 – 30 giugno 2022	Area 2 - Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano